

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

92.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIACOMO ROSINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		RAVASIO RENATO, Relatore	3, 4
Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione (3582)	3	UMIDI SALA NEIDE MARIA	3
ROSINI GIACOMO, Presidente	3, 4	Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
FRACANZANI CARLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	4	BELLOCCHIO ed altri: Norme per richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza (3949)	4
MINERVINI GUSTAVO	4	ROSINI GIACOMO, Presidente	4, 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione (3582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione ».

Ricordo che nel corso delle precedenti sedute del 1° ottobre e del 27 novembre 1986 è stata svolta la relazione e si è iniziata la discussione sulle linee generali. In quella sede gli onorevoli Umidi Sala e Minervini hanno avanzato al Governo una richiesta di chiarimenti, ed il Governo ha risposto facendo pervenire una lettera, di cui ho dato lettura nella precedente seduta, che ritengo sia stata oggetto di un attento esame da parte di tutti i colleghi.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiuso la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici

previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalità e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.

L'onorevole Neide Maria Umidi Sala ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 1 aggiungere le parole: « a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero » (1. 1).

NEIDE MARIA UMIDI SALA. L'emendamento che ho testé presentato non necessita di illustrazione, dal momento che se ne comprendono chiaramente le finalità.

Nel dichiararmi soddisfatta dei chiarimenti forniti dal sottosegretario per il tesoro intendo porre la condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero ed auspico che questa finalità non venga disattesa.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Non riesco a comprendere la finalità di questo emendamento in quanto l'obiettivo del disegno di legge è quello di mettere in condizione le nostre banche di essere concorrenziali, tenendo conto soprattutto del fatto che, rispetto al 1977, vi è stata una forte evoluzione con grande partecipazione anche di intermediari italiani sull'estero, ma anche una massiccia presenza di banche estere operanti sull'Italia.

Paradossalmente si vogliono porre limiti alle banche italiane, mentre quelle

estere possono approvvigionarsi sul nostro mercato. Desidero manifestare perplessità soprattutto in ordine alle possibilità di controllo.

Sarebbe l'unico modo per realizzare questa condizione per cui, a mio avviso, è difficile capire da dove possano venire queste provviste. Si tratta di una condizione penalizzante per le nostre banche proprio nel momento in cui si pensa di porre sullo stesso piano gli istituti italiani e quelli esteri.

Pur comprendendo le finalità di questo emendamento, prego la collega Umidi Sala di ritirarlo perché ritengo non sia in sintonia con lo spirito generale del disegno di legge al nostro esame.

GUSTAVO MINERVINI. Credo vi sia un fraintendimento: non si tratta di permettere o meno alle filiali italiane di operare all'estero o di raccogliere fondi — ciò è già consentito —, ma si tratta di concedere dei benefici in relazione ai criteri in base ai quali analoghi benefici sono stati concessi alle banche estere, a condizione cioè che la raccolta dei fondi avvenga sull'estero.

Se vogliamo dare anche ad una filiale di banca italiana lo stesso beneficio concesso alle banche estere, l'unico momento di contatto con l'attuale disciplina è quello dato dal fatto che vi sia una raccolta di fondi all'estero. Ogni banca italiana farà capo alla propria filiale estera soltanto per godere delle agevolazioni.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Ma il controllo come verrebbe effettuato?

GUSTAVO MINERVINI. Mi pare che l'argomento provi troppo; in questo caso tutto deve restare come è attualmente disciplinato; questa è la dimostrazione che si tratta di una norma non raccomandabile perché non controllabile.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dalla lettura del disegno di legge e dal dibattito svoltosi, emergono due finalità entrambe condivisibili: esse provengono dal relatore e dagli onorevoli Umidi Sala e Minervini.

Il relatore si preoccupa che non venga disattesa la prima finalità di questo provvedimento che non pretende di innovare il settore né di regolamentare la materia in termini generali, quanto di portare ad un livello di parità gli istituti di credito italiani rispetto a quelli esteri.

Dall'altra parte, i colleghi Minervini ed Umidi Sala si preoccupano del fatto che facendo base in Italia, secondo la normativa in discussione, gli istituti diventerebbero strumenti e marchingegni incontrollabili.

Queste due finalità non credo siano in contrasto tra loro; si tratta di individuare un'agile formulazione tecnica della norma che tenga conto di tutti e due gli obiettivi. È evidente che, se la Commissione approva l'emendamento 1. 1, si potrebbe dare la sensazione — non certo per volontà dei proponenti — che vi siano limitazioni particolari per gli istituti di credito italiani.

Signor presidente, alla luce di queste considerazioni, il Governo propone un breve rinvio della discussione per consentire di giungere alla redazione di un testo che tenga conto dei problemi posti nel corso del dibattito, non dimenticando il fatto che è necessario il concerto degli altri ministeri interessati.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 9,50.

Rinvio della discussione della proposta di legge Bellocchio ed altri: Norme per richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza (3949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta

di legge Bellocchio ed altri: « Norme per richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, vorrei sapere se la V Commissione ha espresso il parere nella seduta prevista per questa mattina. Propongo di sospendere i nostri lavori per dar modo agli Uffici di accertarsi su questa eventualità.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

La seduta sospesa alle 9,30, riprende alle 9,50.

PRESIDENTE. In mancanza del parere della Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO